



**PROVINCIA
DI FROSINONE**
Il Presidente
ANTONIO POMPEO



**SPORTELLO
AMBIENTE**
F R O S I N O N E

PRESENTAZIONE

La difesa dell'ambiente, oltre ad essere un dovere delle istituzioni, degli amministratori e dei singoli, è soprattutto una battaglia di civiltà che trova nel rapporto sinergico, coordinato e collaborativo tra i soggetti chiamati ad affrontarla l'unica strategia vincente.

L'azione primaria da mettere in campo non può non essere quella di predisporre ogni misura idonea a proteggere la salute dei cittadini e la salvaguardia del territorio. Come Amministrazione provinciale e punto di riferimento dei 91 Comuni, abbiamo promosso costantemente una visione 'corale' nell'affrontare la grande sfida della valorizzazione del nostro patrimonio naturale.

L'apertura dello Sportello Ambiente rientra in un pacchetto di misure, studiate di concerto con Apef, la società in house della Provincia, finalizzate alla promozione dell'uso consapevole e corretto dell'energia e, più in generale, delle fonti rinnovabili. Grazie a questo nuovo servizio gli utenti – Comuni, imprese e privati cittadini - potranno avere un supporto informativo sugli strumenti e le risorse a cui poter accedere.

Perché soltanto una gestione responsabile del presente ci consente di consegnare città più vivibili, un ambiente più sano e un futuro migliore nelle mani dei nostri figli.

*Il Presidente della Provincia di Frosinone
Avv. Antonio Pompeo*

La tutela dell'ambiente ha assunto un ruolo centrale e prioritario nell'attività amministrativa della Provincia di Frosinone, che da tempo sta mettendo in campo risorse e iniziative funzionali al miglioramento della qualità ambientale del territorio.

Sono stati attivati numerosi tavoli tecnici che vedono la partecipazione di enti e associazioni, coinvolti con l'obiettivo di affrontare in sinergia le tante questioni che riguardano il nostro territorio prospettando azioni mirate alla salvaguardia e alla tutela ambientale.

Lo 'Sportello Ambiente' rientra in un'ampia serie di interventi e rappresenta un altro fondamentale tassello per rendere sempre più stretto il rapporto tra i cittadini e l'ente Provincia nell'ottica della sensibilizzazione e della sostenibilità ambientale.

*Il Consigliere provinciale delegato all'Ambiente
Vincenzo Savo*

SPORTELLO
AMBIENTE
F R O S I N O N E

SPORTELLO AMBIENTE

Nell'ambito delle attività affidate ad A.p.e.f. dalla Provincia di Frosinone, l'Agenzia ha predisposto l'attivazione di uno "Sportello Ambiente", un ufficio in grado di fornire informazioni ed assistenza ai cittadini, alle imprese ed ai comuni in relazione alle opportunità che la normativa europea, nazionale e regionale offre nel settore energetico ed ambientale.

BANDO PER I COMUNI

Lo "Sportello Ambiente" provvederà alla predisposizione ed all'espletamento del bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi per 500.000,00 euro in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per la sostituzione di generatori di calore. Inoltre, i tecnici dello "sportello ambiente" forniranno l'assistenza tecnica nel procedimento per l'ottenimento del "Conto Termico 2.0", concesso dal GSE. Infatti, al fine di ottimizzare gli incentivi offerti dalla normativa vigente, il bando prevede che la quota della spesa non oggetto del finanziamento provinciale venga coperta dal Conto Termico 2.0, secondo i coefficienti di calcolo dell'incentivo – D.M. 15 febbraio 2016

SUPPORTO PER "PATTO DEI SINDACI"

Lo "Sportello Ambiente" fornirà supporto alla Provincia di Frosinone nel ruolo di "Coordinatore del Patto dei Sindaci". I coordinatori del patto sostengono i firmatari nell'elaborazione di un inventario delle emissioni di CO2 e/o di una valutazione del rischio climatico, nonché nella preparazione e attuazione dei loro Piani d'Azione per il clima e l'Energia Sostenibile.

Il Patto dei Sindaci è stato lanciato nel 2008 in Europa con l'ambizione di riunire i governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. L'iniziativa ha non solo introdotto per la prima volta un approccio di tipo bottom-up per fronteggiare l'azione climatica ed energetica, ma è andata velocemente ben oltre le aspettative. L'iniziativa riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi, attingendo ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto tecnico e metodologico offerto da uffici dedicati.

INFORMAZIONE ED ASSISTENZA AD IMPRESE E CITTADINI

L'Italia, come riportato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – PNIEC presentato a fine 2019, intende perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007. Le misure attive o da attivare per gli poter raggiungere gli obiettivi al 2030 sono:

- **Certificati Bianchi;**
- **Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente;**
- **Conto Termico;**
- **Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica;**
- **Piano Impresa 4.0;**
- **Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);**

- **Programma di interventi di efficienza energetica delle politiche di coesione 2021 2027;**
- **Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);**
- **Set di misure per la mobilità sostenibile.**

Ciascuna di queste misure rappresenta una opportunità per imprese e cittadini ma, a causa della difficoltà di reperire informazioni ed alla complessità delle procedure, molto spesso queste misure incentivanti non vengono utilizzate.

Lo "Sportello Ambiente", attraverso tecnici competenti, darà informazioni e supporto tecnico ad imprese e cittadini che vorranno cogliere le opportunità offerte dal sistema degli incentivi nel settore dell'efficienza energetica.



L'EUROPA

Il Parlamento europeo nella sessione plenaria del 14 gennaio 2020 ha approvato una nuova strategia della Commissione sul "Green Deal" che ha un obiettivo prioritario molto ambizioso: dimezzare del 50-55% le emissioni di gas serra entro il 2030, per arrivare nel 2050 alla neutralità climatica, dunque a emissioni zero di CO₂. Le iniziative messe in atto sono relative a settori d'intervento interconnessi: clima, energia, ambiente, trasporti, industria e agricoltura.

LA LEGGE PER IL CLIMA

La proposta della Commissione Europea di una "legge per il clima", adottata dalla Commissione europea il 16 settembre 2020 costituisce un primo passo per creare un quadro di riferimento sicuro per istituzioni e investitori, assicurando che la neutralità climatica sia garantita per legge. Considerando l'orizzonte temporale 2030 è stato confermato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno al 55% rispetto al livello del 1990, che costituirà un elemento chiave per una rivoluzione della regolamentazione dell'Unione. Per questo sarà necessaria la modifica degli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni che, con la legislazione vigente in materia di clima ed energia, attualmente fissano una riduzione delle stesse di circa il 40%.

La revisione degli obiettivi al 2030, già approvati con il Clean Energy Package, nel campo dell'efficienza energetica degli edifici prevede:

- una riduzione dei consumi di energia finale del 36% - 36,5% e di energia primaria del 39% - 40% rispetto al target del 32,5% per entrambi fissato in precedenza;
- il raddoppiamento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici; - ulteriori investimenti di € 350 miliardi all'anno;
- un massiccio utilizzo delle tecnologie a pompa di calore e idrogeno, con l'incremento delle prestazioni degli involucri degli edifici.

Un ruolo fondamentale è il settore degli edifici, responsabili del 40% del consumo energetico europeo, che dovrà sensibilmente incrementare il suo tasso di ristrutturazione e riqualificazione energetica, attualmente tra lo 0,4 e l'1,2% nei vari Stati Membri.

Per promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e raggiungere gli obiettivi preposti, la Commissione prevede di intervenire, in particolare, attraverso l'iniziativa "Renovation Wave" (ondata di ristrutturazioni) e un'eventuale revisione delle direttive sull'efficienza energetica entro il primo semestre del 2021.

LE MISURE INCENTIVANTI IN EUROPA

Alla fine del 2019 i diversi Stati Membri hanno inviato alla Commissione i propri Piani Integrati per l'Energia e il Clima, che descrivono quali misure ognuno di essi intenda perseguire per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei. I piani, che tracciano le linee guida per l'azione fino al 2030, richiedono ai paesi europei un importante sforzo congiunto tra i dipartimenti governativi principalmente per quanto riguarda efficienza energetica, energie rinnovabili, gas serra, riduzione delle emissioni, ricerca e innovazione. Come già detto gli sforzi uniti dell'Europa e degli Stati Membri si dovranno focalizzare principalmente sulla riqualificazione energetica del parco edilizio. Questo cambiamento richiederà innovazione tecnologica, capacità di mettere a punto strumenti finanziari per stimolare gli investimenti e il determinante coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori, i quali dovranno essere sempre maggiormente coinvolti nella transizione energetica ad esempio attraverso lo sviluppo delle comunità energetiche. Con l'attuale tasso di ristrutturazione di circa l'1% annuo degli edifici, non è possibile garantire una transizione tempestiva del settore edile dell'UE verso livelli climaticamente neutri entro il 2050.

Per accelerare gli investimenti nell'efficienza energetica in questo settore, la Commissione Europea ha intensificato i suoi sforzi negli ultimi anni, con bandi specifici per rafforzare il quadro finanziario esistente, aumentare i livelli di finanziamento, diversificare i tipi di modelli finanziari ed esplorare nuovi meccanismi di sostegno. In Europa sono attualmente disponibili vari meccanismi finanziari e fiscali privati e pubblici per la ristrutturazione energetica degli edifici sotto forma di ricompense non rimborsabili, finanziamento del debito, finanziamento azionario, ecc.

L'ITALIA

LE MISURE INCENTIVANTI IN ITALIA

L'Italia, come riportato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – PNIEC presentato a fine 2019, intende perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007.

Per il livello assoluto di consumo di energia al 2030, l'Italia persegue un obiettivo di 125,1 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale. Per la definizione di tale obiettivo è stata sviluppata una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED dell'11 dicembre 2018, l'obiettivo prevede un target di riduzione dei consumi finali minimo dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018 (per gli anni 2017 e 2018 sono state eseguite delle stime).

Lo scenario proposto prevede inoltre il conseguimento degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione. In particolare, lo 0,8% annuo equivale a circa 0,935 Mtep aggiuntive da nuovi interventi ogni anno. Pertanto, ai fini del rispetto dell'obbligo, è richiesta una riduzione di consumi di energia finale da politiche attive pari a quasi 9,3 Mtep al 2030, da conseguire prevalentemente nei settori non ETS. In particolare il settore residenziale contribuisce per 3,3 Mtep a tale contrazione, mentre il terziario riduce le proiezioni dei propri consumi di 2,4 Mtep, grazie agli interventi di riqualificazione edilizia e installazione di pompe di calore, oltre a un forte efficientamento dei dispositivi di uso finale e con un impegno alla graduale eliminazione del gasolio per il riscaldamento. La ripartizione dei contributi settoriali, che è da considerare indicativa, è la risultante dell'approccio modellistico utilizzato: in un'ottica di minimizzazione dei costi di sistema sono individuati i settori con maggiore potenziale di efficientamento e gli interventi con un opportuno costo/efficacia, tali da garantire il soddisfacimento dell'obiettivo della Direttiva efficienza energetica. A influenzare la ripartizione settoriale sono l'evoluzione delle prestazioni e dei costi delle tecnologie energetiche, il potenziale settoriale e l'obiettivo rinnovabili che spinge a prediligere opzioni che agevolano il raggiungimento dei target rinnovabili, come le pompe di calore.

Con 0,935 Mtep cumulati ogni anno si arriverà ad un totale di 51,4 Mtep di risparmi di energia finale riconducibili a misure attive o da attivare dal 2021 al 2030 per conseguire il target dell'art. 7 della EED. Le misure attive o da attivare per gli poter raggiungere gli obiettivi al 2030 sono:

- **Certificati Bianchi;**
- **Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente;**
- **Conto Termico;**
- **Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica;**
- **Piano Impresa 4.0;**
- **Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);**
- **Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;**
- **Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);**
- **Set di misure per la mobilità sostenibile.**

Tali misure copriranno diversi settori ed alcune di esse contribuiranno ad alleviare il fenomeno della povertà energetica.

A fronte di un obiettivo minimo di risparmio di energia finale cumulato al 2030 pari a 51,4 Mtep, stime preliminari dell'impatto delle misure proposte conducono a un risparmio cumulato di 57,44 Mtep. Per mezzo dei risultati annuali forniti dai collaudati strumenti di monitoraggio già impiegati nel periodo 2014-2020, sarà possibile agire tempestivamente qualora si rilevasse una progressione dei risparmi insufficiente al raggiungimento degli obiettivi e proporre opportuni aggiornamenti laddove si osservassero discostamenti tra obiettivi e risultati.

Ad ogni modo opportuni aggiornamenti saranno comunque necessari alla luce della richiesta di revisione degli obiettivi di efficienza energetica da parte della strategia del Green Deal.

IL “DECRETO RILANCIO” E LE DETRAZIONI FISCALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Quadro nazionale di riferimento

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” recita:

”La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:”

Prima di esaminare i “casi” previsti occorre porre l’attenzione sul richiamo all’art. 14 del decreto-legge 63/2013. Ciò significa che le detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) si rifanno alle norme già previste per le detrazioni fiscali riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (Ecobonus). È opportuno, pertanto, riassumere il relativo quadro normativo.

Le misure incentivanti degli interventi di efficienza energetica negli edifici attraverso le detrazioni fiscali sono state istituite con la legge 296/2006 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Gli interventi ammessi hanno riguardato la riqualificazione energetica del sistema-edificio impianto prendendo in considerazione come servizio energetico, principalmente, la climatizzazione invernale. Essi hanno, quindi, riguardato la riduzione del fabbisogno termico utile del volume riscaldato e l’efficienza degli impianti idonei a fornire la conseguente quantità di calore richiesta durante la stagione invernale.

Il presupposto per l’applicazione della misura, sin dalla sua originaria applicazione, è stato che l’immobile oggetto di intervento fosse dotato dell’impianto di riscaldamento.

Gli interventi sull’involucro hanno riguardato la riduzione delle dispersioni termiche attraverso gli elementi strutturali di separazione dello spazio riscaldato dall’esterno, dai vani freddi o dal terreno aumentando il grado di isolamento delle strutture opache verticali (pareti), orizzontali (pavimenti, soffitti, tetti) e sostituendo gli infissi esistenti con altri più performanti.

I suddetti interventi dovevano e devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 25/06/2015 (decreto requisiti minimi), oltre all’adempimento, quando richiesto, del deposito della relazione tecnica in Comune prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91 e dell’art. 8 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.

In realtà oltre al rispetto delle suddette prescrizioni, per l’accesso al beneficio fiscale, il legislatore ha posto condizioni aggiuntive ammettendo alle detrazioni fiscali gli interventi più virtuosi rispetto a quanto previsto dall’obbligo di legge.

Con questa impostazione la misura è stata sempre prorogata da tutti i governi che si sono succeduti a conferma che essa ha dato nel tempo buoni risultati.

Negli ultimi anni si sono registrate circa 350.000 pratiche all’anno per una spesa di oltre 3.500.000.000 euro/anno.

Dal 2007 ad oggi, con vari provvedimenti legislativi, sono stati aggiunti nuovi interventi, sono state variate le aliquote di detrazione come pure l’intervallo di tempo entro il quale ripartire la detrazione complessiva in rate annuali di pari importo. La misura ha avuto maggiore successo per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari cioè nelle situazioni nella quali a decidere è il diretto interessato, ha avuto un minore impatto negli interventi condominiali cioè nei casi in cui a decidere è l’assemblea condominiale. Considerato il grande potenziale dei condomini (circa 11.000.000) il legislatore negli ultimi anni ha posto verso di essi una particolare attenzione introducendo interventi appositi con aliquote di detrazione più elevate. Gli interventi ammessi con le relative aliquote di detrazione e la detrazione massima ammissibile o spesa massima ammissibile sono riportate nella seguente tabella. Occorre osservare che la detrazione massima si riferisce alla singola unità immobiliare mentre la spesa massima si determina moltiplicando l’importo indicato in tabella per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio.

Altra precisazione da fare è che le detrazioni fiscali si determinano moltiplicando la relativa aliquota vigente all’atto della spesa per l’importo della spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. La detrazione complessiva va poi ripartita nel numero di rate previste, attualmente, per l’Ecobonus, in 10 rate annuali di pari importo. Ne deriva che per poter fruire delle detrazioni fiscali occorre essere un

contribuente che paga sufficienti imposte da cui detrarre il beneficio fiscale previsto. Ciò fa sembrare questo meccanismo non accessibile a tutti o comunque non allo stesso modo. I soggetti con alto reddito pagano più imposte e quindi possono detrarre rate annuali più elevate e quindi affrontare spese più elevate. La detrazione fiscale, infatti, può andare solo in compensazione e non viene rimborsata dallo Stato. L'eventuale quota eccedente, il totale delle imposte dovute, viene persa.

Per ovviare a questo problema è stato introdotto, da alcuni anni, il meccanismo della cessione del credito cioè un meccanismo attraverso il quale, inizialmente previsto solo per gli incapienti e per gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali, i beneficiari potevano cedere a soggetti privati, comprendenti anche le banche, il credito di imposta e così finanziare almeno in parte l'intervento. Successivamente questa possibilità è stata estesa a tutti i contribuenti e per tutti gli interventi di riqualificazione energetica ammessi all'Ecobonus.

Requisiti tecnici e procedure

I requisiti tecnici e procedurali da osservare sono riportati nel decreto interministeriale 06 agosto 2020 entrato in vigore il 6 ottobre 2020. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 si applicano il decreto 19/02/2007 e successive modificazioni e il decreto 11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Per ogni intervento sono previsti specifici requisiti che devono essere rispettati: essi riguardano i valori delle trasmittanze termiche (potenza dispersa attraverso un metro quadrato di superficie quando si applica tra le due facce una differenza di temperatura di un grado Kelvin) degli elementi strutturali che racchiudono l'involucro riscaldato (strutture opache e infissi) e requisiti di efficienza per quanto riguarda le caratteristiche dei generatori di calore o delle pompe di calore o dei collettori solari per la produzione di acqua calda. Circa gli adempimenti e gli aspetti procedurali, la regola generale prevede che le principali caratteristiche tecniche ed economiche siano asseverate da un tecnico abilitato. È anche previsto però, che nei casi più semplici e più comuni l'asseverazione possa essere sostituita da una documentazione sostitutiva rilasciata dal fornitore, per esempio il certificato rilasciato dal costruttore degli infissi con l'indicazione del valore della trasmittanza di ciascuno di essi, che deve risultare inferiore al valore limite previsto, contenente anche l'indicazione del valore delle trasmittanze degli infissi sostituiti, o nel caso dei un generatore a condensazione il certificato del costruttore riportante il valore dell'efficienza media stagionale in riscaldamento che deve risultare superiore al valore minimo previsto dalla normativa ($\eta_s \geq 90\%$). La procedura prevede, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o del collaudo attraverso il portale <https://detrazionifiscali.enea.it/>, la trasmissione ad ENEA dei dati del soggetto beneficiario, dell'immobile sul quale si è eseguito l'intervento e dei dati caratteristici dell'intervento stesso con l'indicazione del valore del risparmio annuo di energia primaria conseguito.

La trasmissione dei dati può avvenire avvalendosi di un tecnico o nei casi più semplici può essere fatta direttamente dal beneficiario purché, in entrambi i casi, l'operatore sia previamente registrato nell'apposito sito. Al termine della corretta trasmissione dei dati l'utente stamperà la scheda descrittiva che riporterà il codice CPID assegnato alla pratica e riceverà nella propria casella di posta elettronica una e-mail di conferma contenente lo stesso codice CPID. L'ENEA mette a disposizione degli utenti un portale informativo nel quale si trovano i riferimenti normativi aggiornati, i vademecum, nonché indicazioni e semplici software per la valutazione del risparmio annuo di energia primaria conseguito.

IL DECRETO RILANCIO – DETRAZIONI DEL 110% (D.L. 34/2020 COME CONVERTITO CON L. 17 luglio 2020 n. 77 – S.O. alla G.U. n. 180 del 18.07.2020)

Per rilanciare l'economia, a seguito della pandemia di Covid-19, il governo ha voluto utilizzare il meccanismo delle detrazioni fiscali, applicato agli interventi di efficienza energetica e agli interventi antisismici, innalzando l'aliquota di detrazione al 110% della spesa sostenuta e dimezzando, nello stesso tempo, il numero di rate annuali su cui ripartire la detrazione portandolo da dieci a cinque. Queste novità hanno l'effetto, però, di abbassare la capacità di assorbire direttamente le detrazioni fiscali da parte dei cittadini in quanto viene elevata di circa quattro volte l'importo della rata annuale da portare in detrazione e quindi di conseguenza si

riduce la spesa sostenibile. Per superare questa criticità il “decreto rilancio” facilita il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura consentendo al cessionario di cedere a sua volta il credito senza limitazioni sul numero di cessioni successive. Il credito di imposta può essere ceduto anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari. In questo modo si vuole dare un impulso importante all’economia stimolando soprattutto gli interventi negli edifici condominiali che hanno elevata potenzialità.

INTERVENTI AMMESSI

Nella stessa logica dell’ecobonus sono ammessi alle detrazioni del 110% gli interventi sull’involucro e sugli impianti e vengono classificati in interventi trainati e trainanti.

a. GLI INTERVENTI TRAINANTI

INVOLUCRO

Gli interventi sull’involucro possono essere eseguiti sugli edifici condominiali, sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. L’intervento è limitato alla coibentazione delle sole strutture opache racchiudenti il volume riscaldato e deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio. Questo intervento si configura pertanto, ai sensi del decreto 26/06/2015, almeno come ristrutturazione importante di 2° livello. La spesa massima ammissibile è pari a: 50.000 euro per interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti più di otto unità immobiliari. A questo riguardo, la circolare dell’Agenzia delle entrate n.24/E del 08 agosto 2020, per evitare palesi incongruenze, ha precisato che la spesa massima (Smax) per gli edifici condominiali si determina nel seguente modo: detto n il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio

Involucro: $S_{max} = n \times 40.000$ (per $n \leq 8$); $S_{max} = 8 \times 40.000 + (n-8) \times 30.000$ (per $n > 8$)

IMPIANTI

Gli interventi sugli impianti riguardano la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di: - caldaia a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 ($\eta_s \geq 90\%$); - pompa di calore e sistemi ibridi anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; - impianti di microgenerazione; - collettori solari per la produzione di acqua calda; destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Ed infine, solo negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si possono installare in sostituzione del generatore di calore esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186,

Le spese massime ammissibili sono:

30.000 euro per interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari

che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
20.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

15.000 euro moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti più di otto unità immobiliari.

Analogamente a quanto detto per l'involucro, la spesa massima ammissibile per gli interventi sugli impianti degli edifici condominiali si determina con la seguente regola:

Impianto: $S_{max} = n \times 20.000$ (per $n \leq 8$); $S_{max} = 8 \times 20.000 + (n-8) \times 15.000$ (per $n > 8$)

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, nonché per tutti gli oneri professionali necessari alla realizzazione degli interventi. Sono ammessi alle detrazioni del 110%, inoltre gli interventi antisismici e l'installazione di impianti fotovoltaici e degli eventuali relativi sistemi di accumulo purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di efficienza energetica trainanti o ad un intervento antisismico.

b. GLI INTERVENTI TRAINATI

Il comma 2 dell'art. 119 del decreto rilancio prevede che la percentuale di detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, cioè all'Ecobonus, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficientamento energetico, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Occorre fare attenzione alle parole "altri interventi", nel senso che gli interventi trainati devono comprendere interventi differenti da quelli riconducibili agli interventi trainanti. Quanto ai limiti di spesa occorre rilevare che la norma vigente per gli interventi che fruiscono dell'Ecobonus prevede, quasi sempre, un limite sulla detrazione massima ammissibile. Per determinare la spesa massima ammissibile su cui applicare la detrazione del 110% si divide la detrazione massima ammissibile per 1,1, in altre parole la detrazione massima ammissibile rimane invariata. Il comma 2 dell'art. 119 del "decreto rilancio" prevede anche che "Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3". Ciò significa che nel caso di impedimento reale a intervenire sull'involucro opaco per più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente o sull'impianto termico centralizzato, si possono eseguire gli interventi trainati senza l'obbligo degli interventi trainanti, fermo restando l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo successivo.

REQUISITI

L'ammissibilità degli interventi di efficienza energetica è condizionata dalla prescrizione che "nel loro IL CONTESTO NAZIONALE 19 complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo (impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, ndr), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata". Devono essere, inoltre, rispettate le prescrizioni previste per l'Ecobonus e cioè devono essere osservate le disposizioni del decreto interministeriale 06 agosto 2020. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 si possono applicare i requisiti previsti dal decreto 19/02/2007 e successive modificazioni e dal decreto 11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26/01/2010.

Questo nuovo decreto contiene anche una importante novità, prevista già dalla legge di bilancio 2018, in merito ai costi massimi unitari ammissibili specifici per ciascun intervento. Per quanto riguarda l'APE, nel caso

di interventi eseguiti su edifici condominiali, è un documento che deve riferirsi all'intero edificio in deroga a quanto previsto dall'art 6 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni. Il decreto interministeriale 06/08/2020 ha precisato le modalità di calcolo della classe di efficienza energetica riferita all'intero edificio. I servizi energetici da prendere in considerazione sono quelli esistenti prima dell'esecuzione degli interventi e non quelli realmente presenti alla fine dei lavori (APE convenzionale). Gli APE convenzionali potranno essere utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali previste dall'art. 119 del decreto rilancio e non vanno depositati nei catasti regionali degli attestati di prestazione energetica, salvo disposizioni differenti delle singole regioni competenti. Per l'accesso alle detrazioni fiscali e per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura occorre inoltre, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del decreto rilancio, che venga rilasciata una asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità dei costi. Una copia di questa asseverazione deve essere trasmessa ad ENEA per via esclusivamente telematica secondo le modalità e la modulistica definite nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 06/08/2020. L'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura può essere esercitata per stati di avanzamento dei lavori che in ogni caso non possono essere più di due e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

CONTROLLI

Il decreto del MiSE del 06/08/2020 stabilisce anche le modalità di effettuazione dei controlli e affida all'ENEA tale compito. Saranno selezionate il 10% delle asseverazioni depositate sulle quali si effettuerà il controllo documentale. Il tecnico firmatario dell'asseverazione dovrà mettere a disposizione dei tecnici dell'ENEA la documentazione a corredo dell'asseverazione stessa. Sul 5% dei controlli con esito positivo si procederà all'effettuazione di una verifica in situ. Le risultanze dei controlli effettuati da ENEA saranno trasmesse al MiSE e all'Agenzia delle entrate per le conseguenti valutazioni finali.

AVENTI DIRITTO

Si può accedere alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi realizzati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In merito agli interventi eseguiti sugli edifici condominiali l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E dell'08 agosto 2020, ha precisato che la detrazione del 110% relativa alle spese sulle parti comuni si applica agli immobili residenziali e alle unità immobiliari con destinazione d'uso diversa dal residenziale solo nel caso che l'incidenza delle unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale sia maggiore del 50%. La detrazione del 110% si applica agli interventi trainati solo alle unità immobiliari di tipo residenziale. Nei casi di inapplicabilità dell'aliquota del 110% si possono, ovviamente, utilizzare le detrazioni previste per l'Ecobonus e per le ristrutturazioni edilizie.

CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 121 del decreto rilancio ha previsto la cessione del credito o lo sconto in fattura con facoltà di cessione successiva senza limiti sul numero di cessioni includendo tra i cessionari anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Anche il cessionario beneficerà della stessa detrazione fiscale da ripartire nello stesso numero di anni.

Nel caso del Superbonus, cioè detrazione del 110% da ripartire in cinque anni, attualizzando le cinque rate con il tasso di interesse del 3.26% si ottiene l'importo speso. Utilizzare direttamente il credito di imposta rappresenta quindi un buon investimento. Il suddetto tasso di interesse facilita il finanziamento dei lavori da parte delle banche o l'acquisto del credito da parte dei soggetti privati disponibili. Lo stesso articolo 121 estende poi la possibilità della cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 -ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

Le disposizioni attuative dei meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura sono state stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'08 agosto 2020.



SPORTELLO
AMBIENTE
F R O S I N O N E